



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE III – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO. STRUMENTI DI MISURA E METALLI PREZIOSI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;
- VISTO** il decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 concernente *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”*;
- VISTA** la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Interno hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di



svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all'art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale CSLP 28 gennaio 2021, protocollo 983, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

VISTA la Convenzione 19 novembre 2024 con decorrenza 29 ottobre 2024 con la quale il Ministero Infrastrutture e Trasporti, il Ministero Imprese e Made in Italy ed il Ministero dell'Interno hanno rinnovato all'organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate ed alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP) dei prodotti da costruzione di cui all'art.11, comma 3, del Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga parzialmente il Regolamento (UE) 305/2011;

VISTO il Decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*", convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l'articolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in dipartimenti;

VISTO che il Decreto del Ministro del 10 gennaio 2024 recante "*individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*" del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e che il Decreto del Ministro 11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici è stato registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 n. 303;

VISTO il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;



VISTO il Decreto del Direttore Generale Mercato e Consumatori emanato in data **16 marzo 2022**, con il quale la società **Modena Centro Prove S.r.l.**, con sede legale in Via Sallustio,78 – 41123 Modena (MO), è stata autorizzata a svolgere compiti di parte terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

CONSIDERATO l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 certificato n. **00773 Testing**, relativo allo Schema Laboratorio di Prova, con scadenza all'**11 marzo 2026**;

ACQUISITA la delibera del comitato settoriale di accreditamento CSA DL (2683/26/FT/ms) del 22 gennaio 2026, Prot. MIMIT n. 0003910 del 2 febbraio 2026, con la quale è stato deliberato in favore della società **Modena Centro Prove S.r.l.**, il rinnovo dell'accreditamento emesso nello schema n° **00773 Testing a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018** con scadenza all'**11 marzo 2030** per il Regolamento (UE) 2011/305;

ACQUISITA l'istanza, Prot. MIMIT n. 0010153 del 13 marzo 2026, con la quale **Modena Centro Prove S.r.l.**, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione di cui al Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106, per lo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

ACQUISITA unitamente all'istanza e alla successiva integrazione Prot. MIMIT n. 0011304 del 20 marzo 2026, Prot. MIMIT n. 0011738 del 24 marzo 2026 e Prot. MIMIT n. 0012794 del 1° aprile 2026 la documentazione richiesta;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate 3/6 all'autorizzazione degli organismi che effettuano le procedure di certificazione CE sono a carico degli Organismi richiedenti;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 30, comma 4, secondo cui gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici



pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del Decreto recante la determinazione delle tariffe e degli importi per i servizi resi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le relative modalità di pagamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b) e c), del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dell'articolo 47 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Società **Modena Centro Prove S.r.l.** (C.F. 01592020364), con sede legale in **Via Crispo Gaio Sallustio,78 – 41123 Modena (MO)**, è rinnovata l'autorizzazione a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art. 39 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Laboratorio di Prova a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 certificato n. 00773 Testing con scadenza all'11 marzo 2030:

Mandato Decisione	Famiglia di prodotti	Specifica Tecnica	Sistema AVCP	Art.46 Reg. (UE) n. 305/2011
97/808/EC	Rivestimenti per pavimentazioni (2/2) – Materiali rigidi di rivestimento B) Sistemi portanti commercializzati in forma di kit: Pavimenti rialzati, pavimenti a intercapedine - Per uso interno, comprese le stazioni dei trasporti pubblici Rivestimenti per pavimentazioni (2/2) – Materiali rigidi di rivestimento A) Componenti: Elementi di pavimentazione, piastrelle, mosaici, parquet, rivestimenti di reticolato o di lamiera, grimagliati, rivestimenti rigidi laminati, rodotti a base del legno - Per uso interno, comprese le stazioni dei trasporti pubblici	EN 14411:2012	3	



98/437/EC	Finiture interne ed esterne per pareti e soffitti (4/5) - Piastrelle - come finiture interne o esterne per pareti o soffitti soggetti eventualmente alle norme sulle sostanze pericolose/	EN 14411:2012	3	
99/470/EC 01/596/CE	Adesivi per la costruzione (1/2) - Adesivi per tegole e mattonelle - Per usi interni ed esterni nell'edilizia e in altre opere di ingegneria civile	EN 12004:2007/A1:2012	3	
95/204/EC 99/90/EC 01/596/EC	Rivestimenti (1/3) – Strati impermeabilizzanti – negli edifici	EN 14891:2012	3	

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.



2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del Decreto Legislativo n. 106 del 16 giugno 2017.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel capo VII del regolamento (UE) n. 305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III - Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Sistemi di misura e metalli preziosi, Direzione generale consumatori e mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 decorre dalla data di notifica all'Organismo del presente decreto ed è valida fino all'**11 marzo 2030**, data di scadenza del relativo certificato di accREDITAMENTO, ed è notificata dalla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.



Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n. 305/2011, dal Regolamento (UE) 3110/2024, di quanto previsto nel decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione, ovvero, l'acquisizione di una comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 106 del 16 giugno 2017.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "Mercato", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo all'area "Consulta la Banca Dati").

**Il Direttore Generale per i
Consumatori e il Mercato**

Gianfrancesco ROMEO